

# La fiscalità delle opere d'arte

DI LUIGI GARAVAGLIA (\*)

Come forma d'investimento hanno un trattamento di favore rispetto ad altri strumenti e classi di attivo. Ma la disciplina è complessa, va conosciuta nei dettagli per tutelarsi dai potenziali rischi

Gli investimenti in arte rappresentano una valida opzione per gli high net worth individual. Questione di diversificazione? Non solo. È pur vero che le opere d'arte rappresentano una asset class con un profilo di rischio e rendimento autonomi rispetto ai mercati finanziari e non è detto che il valore delle stesse risenta dell'andamento dell'economia. Ma gli investimenti in arte, a differenza degli strumenti finanziari e degli altri beni 'reali', oltre al guadagno monetario offrono un plusvalore legato al godimento personale, il cosiddetto 'dividendo estetico', dunque rispondono anche a logiche di "finanza emozionale". Come gioca la variabile fiscale in tutto questo?

Per quanto riguarda le opere d'arte l'Italia rimane ancora oggi un paese di favore, in quanto le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche (o soggetti assimilati, quali società semplici o trust) sulle vendite di pezzi da collezione non sono assoggettate a tassazione. Diverso il caso dei mercanti d'arte, i quali pagano le imposte sui redditi alla stregua di imprenditori e professionisti, facendo del trading un 'mestiere' esercitato per professione abituale, ancorché non esclusiva. Il possesso di opere d'arte per puro godimento non è assoggettato ad alcuna imposta. Inoltre, il possesso diretto di immobili e beni d'arte da parte di persone fisiche (o enti assimilati, quali società semplici o trust) permette di evitare problematiche di tassazione presuntiva (anche in assenza di ricavi), quali ad esempio quelle derivanti dalla disciplina delle cosiddette 'società di comodo'.

Se, da un lato, le cessioni di opere d'arte non generano redditi imponibili per i collezionisti privati, l'Iva rimane una variabile in grado di incidere significativamente sull'investimento; attualmente le cessioni di opere d'arte sono assoggettate all'Iva con aliquota del 22% - ad eccezione di quelle realizzate tra collezionisti privati (non mercanti), che per definizione non applicano l'imposta. Diverso è il caso degli artisti, i quali - anche se giovani e all'inizio della carriera - sono tenuti ad applicare l'Iva (pur con un'aliquota ridotta al 10%) nel momento in cui vendono le opere realizzate grazie alla propria attività creativa esercitata come professione abituale (ancorché non esclusiva). Gli emergenti, tuttavia, potrebbero beneficiare del nuovo regime forfettario ('flat tax'), che esclude anche l'applicazione dell'Iva.

I rivenditori d'arte (in primis, le gallerie), invece, possono,



Luigi Garavaglia

**A differenza degli strumenti finanziari e degli altri beni 'reali', gli investimenti in arte offrono un 'dividendo estetico', un plusvalore legato al godimento personale, oltre al guadagno monetario**

in alcuni casi, applicare l'Iva in base al 'regime del margine': in altre parole, assoggettare all'imposta (anziché l'intero corrispettivo della cessione) il solo differenziale tra il prezzo di cessione e il prezzo di acquisto dell'opera, con un conseguente minor onere in capo all'acquirente.

Diverse le sorti di immobili ed opere d'arte anche in sede successoria: i passaggi degli immobili agli eredi sono tassati ordinariamente, in misura variabile (con aliquote da 4% a 8%) e le relative franchigie). Per gli italiani che possiedono beni all'estero, o per gli stranieri che possiedono beni in Italia, il nostro Paese ha siglato accordi con altri sette Stati, finalizzati ad evitare la doppia imposizione sui fenomeni successori. Per le opere d'arte il nostro ordinamento prevede invece una regola di favore: la collezione destinata ad ornamento delle abitazioni (non solo quella principale) del *de cuius* è ricompresa nel valore presuntivo complessivo (comprensivo anche di denaro, gioielli, nonché altra mobilia) pari al 10% dell'asse ereditario, a prescindere dal valore effettivo di mercato delle opere che la compongono.

(\*) partner dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili